



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE PIACENZA

Via Martiri della Resistenza, 4/B – 29122 PIACENZA  
Tel. 0523/756419 – Fax 0523/756445

Mail: [segreteria@figcpiacenza.it](mailto:segreteria@figcpiacenza.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 3 del 19/07/2018

### CHIUSURA UFFICI PER FERIE

**GLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA  
RIMARRANNO CHIUSI PER FERIE  
DA LUNEDÌ 6 AGOSTO A VENERDÌ 17 AGOSTO 2018.**

**Riprenderanno la normale attività Lunedì 20 Agosto 2018.**

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRC. 11 L.D. del 16 luglio inerente: MODIFICHE E NORME LEGGE DI BILANCIO 2018 SOCIETA' DILETTANTISTICHE

#### 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

##### 3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

## RIUNIONE SOCIETA'

### ECCELLENZA - PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA

Al fine di illustrare e discutere i criteri organizzativi per la stagione 2018/2019 dei Campionati regionali, sono convocate le seguenti riunioni con le Società:

- **ECCELLENZA e PROMOZIONE, martedì 24 LUGLIO 2018** ore 20,00
- **1^ CATEGORIA, mercoledì 25 LUGLIO 2018**, ore 20,00

Le riunioni avranno luogo presso il Palazzo CONI e delle FEDERAZIONI g.c. in Via Trattati Comunitari Europei 7 a Bologna (uscita tangenziale 8 bis) – salone piano terra.

Alle riunioni dovrà partecipare il Presidente della Società o, in mancanza, un Dirigente in possesso di apposita delega scritta redatta in conformità al modello sotto indicato da consegnare alla Segreteria della riunione.

#### DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

Presidente

della Società Sportiva \_\_\_\_\_

partecipante al Campionato Regionale organizzato dal CRER nella Categoria di

Eccellenza

Promozione

1^ Categoria

#### D E L E G A

il Dirigente Sig. \_\_\_\_\_ a rappresentare la Società

intestata nella riunione delle Società Eccellenza/Promozione - 1^ Categoria indette rispettivamente dal

Comitato Regionale della L.N.D. il 24 luglio 2018 e il 25 luglio 2018, dichiarando che lo stesso è in possesso di tutti i poteri per manifestare la volontà del sodalizio sportivo nella suddetta riunione.

In fede

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma autografa)

#### COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI

Viste le disposizioni relative alle promozioni e alle retrocessioni per la stagione sportiva 2018/2019 pubblicate sul C.U. n. 18 dell'8/11/2017 e le conseguenti graduatorie pubblicate sui C.U. n. 45 e C.U. n. 47 rispettivamente in data 23/5/2018 e 7/6/2018; preso atto degli organici dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria della stessa stagione pubblicati sul C.U. n. 47 del 7/6/2018; considerato entro i termini fissati con C.U. n. 49 del 20/6/2018 per l'iscrizione ai rispettivi Campionati si sono risultati vacanti nei relativi organici: 2 posti nel Campionato di Promozione e n. 4 posti nel Campionato di Prima Categoria; a completamento degli organici della stagione sportiva 2018/2019 sono **ammesse** le seguenti Società:

#### **Campionato di Promozione**

Mat. 918742 TREBBO 1979

Mat. 917052 BENTIVOGLIO CALCIO

**Campionato di Prima Categoria**

Mat. 917062 POL. RUMAGNA

Mat. 917468 OSTELLATESE U.P.

Mat. 42910 ROCCAMALATINA U.S.

Mat. 917047 VIRTUS CALERNO

**3.2. Comunicazioni della Segreteria**

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

**ELENCO SVINCOLATI ART. 107 N.O.I.F. (SVINCOLO PER RINUNCIA)**

**GLI UFFICI DEL C.R.E.R  
RIMARRANO CHIUSI PER FERIE  
DA SABATO 11 A DOMENICA 19 AGOSTO**

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE  
AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.  
Stagione Sportiva 2018-2019**

**ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI.**

1. La disciplina delle promozioni alla Categoria superiore e delle retrocessioni alla Categoria inferiore sarà oggetto di apposita regolamentazione di successiva pubblicazione.

2. Il numero e i criteri per le promozioni e le retrocessioni saranno determinati anche attraverso lo svolgimento di fasi play-off e play-out previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F..

**ART. 2 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL'ETA' (C.U. LND n. 1, § I-A/2-b, § I-A/3-b e § I-4/A-b).**

1. Le Società partecipanti ai Campionati 2018/2019 organizzati dal Comitato Regionale Emilia Romagna hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all'età:

ECCELLENZA	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>1998</b> in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>1999</b> in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>2000</b> in poi
PROMOZIONE	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>1997</b> in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>1999</b> in poi 1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>2000</b> in poi
PRIMA CATEGORIA	1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio <b>1997</b> in poi

2. In relazione all'obbligo dell'impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma precedente debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;

3. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

**ART. 3 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' GIOVANILE SOCIETA' 1^ CATEGORIA. (C.U. LND n. 1, § I-A/4-g).**

1. Le Società partecipanti al Campionato di **1^ Categoria** hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo una propria squadra al Campionato Juniores Under 19 o Allievi o Giovanissimi.

2. Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l'obbligo previsto dal comma 1 o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività o si ritirino prima del termine, verrà addebitato un importo pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

3. Costituiscono attenuanti nella determinazione dell'addebito previsto per il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 delle Società di **1^ Categoria**: la partecipazione all'attività ufficiale indetta dal Settore Giovanile e Scolastico delle Categorie Juniores Calcio a 5, Allievi Calcio a 5, Giovanissimi Calcio a 5, Esordienti e/o Pulcini, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, e altre circostanze considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, come ad esempio lo svolgimento dell'attività calcistica in località particolarmente disagiate di montagna o collinari, anche su segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione complessiva non può superare l'importo di € 1.000,00.

**ART. 4 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI "FUORI QUOTA" DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI JUNIORES – UNDER 19 (C.U. LND n. 1, § I-A/9-2/b e I-A/9-3/b).**

1. Alle gare del Campionato "JUNIORES – UNDER 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E' facoltà delle Società impiegare fino ad massimo di calciatori "fuori quota" come sotto specificato:

Stagione Sportiva 2018/2019	nati dal 1° gennaio 1998	nati dal 1° gennaio 1999
Juniores – Under 19 - Regionale		3
Juniores – Under 19 - Provinciale	4	

2. L'inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

3. E' fatto divieto alle Società **Juniores "pure", regionali e provinciali**, di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori quota".

**ART. 5 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, § III/16)**

1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria siano i seguenti:

dal 26 agosto 2018	alle ore 15.30;
dal 28 ottobre 2018 (entrata in vigore orario solare)	alle ore 14,30;
dal 24 marzo 2019 (entrata in vigore orario legale)	alle ore 15,30;
dal 5 maggio 2019	alle ore 16,30.

2. L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato e/o Coppa) è fissato per le ore 20,30. Per le società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione, l'orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per la disputa della gara, al Comitato Regionale a

mezzo fax al numero 051/3143901

e-mail: [agonistica@figc-dilettanti-er.it](mailto:agonistica@figc-dilettanti-er.it)

3. L'orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Juniores è fissato per le ore 15.00. Le Società possono richiedere al Comitato Regionale a mezzo fax al numero 051/3143901 o mezzo e-mail: [agonistica@figc-dilettanti-er.it](mailto:agonistica@figc-dilettanti-er.it) l'autorizzazione a posticipare l'orario di inizio fino al massimo alle ore 16.00 previa verifica della idoneità dell'impianto di illuminazione.

4. Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

## ART. 6 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.

1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.

2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d'ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.

4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei campi di gioco, ecc.) sono soggette all'addebito di una "**tassa di istruttoria**", a carico della Società richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono autorizzate ad istituire identica "tassa di istruttoria" per i Campionati di competenza, pari a € 20,00=, da applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire, a mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno **3 (tre) giorni prima** della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.

6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.

7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (fax, servizio SMS, notizia sul sito internet ufficiale del Comitato/Delegazione, ecc.)

9. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

10. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le domande presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

## ART. 7 – OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

1. Nelle ultime due giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché all'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra indicate, si applicano le disposizioni circa l'obbligo della contemporaneità, previste dal primo comma del § III-17 del C.U. n. 1 della L.N.D..

2. Al fine dell'applicazione dell'obbligo della contemporaneità di cui al comma precedente, l'orario per le gare del **Campionato Regionale Juniores** è quello ufficiale delle ore 15,00.

## **ART. 8 - ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE**

1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Nazionali per la partecipazione a gare ufficiali, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione Sammarinese, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta documentata della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione dello svolgimento del relativo Campionato.

## **ART. 9 - AMMENZE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1, § III/3)**

1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia alla disputa di gare si applicano:

in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati;

in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia, Coppa Emilia, Coppa Provincia sono fissate come segue:

Eccellenza	(Coppa Italia):	€ 1.000,00;
Promozione	(Coppa Italia)	€ 1.000,00;
1^ Categoria	(Coppa Emilia Romagna)	€ 600,00;
2^ Categoria	(Coppa Emilia Romagna)	€ 400,00;
3^ Categoria	(Coppa Provincia)	€ 200,00.

## **ART. 10 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, § III/6)**

1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata sono fissati come segue:

Eccellenza:	€ 500,00;
Promozione:	€ 400,00;
1^ Categoria:	€ 300,00;
2^ Categoria	€ 200,00;
3^ Categoria	€ 100,00.

## **ART. 11 - SGOMBRO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, § III/8)**

1. Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale può disporre alle Società partecipanti ai Campionati l'obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali.

2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta:

nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione;

nei 6 giorni precedenti l'inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria ed inferiori.

## **ART. 12 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.**


1. Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell'art. 51 delle N.O.I.F..

## **ART. 13 – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI.**

1. Su richiesta della L.N.D., la F.I.G.C. ha concesso, anche per la stagione 2018/2019, la deroga dell'art. 72 delle NOIF in materia di "tenuta di gioco dei calciatori" consentendo ai calciatori dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores, di indossare per tutta la stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che indossa.

## ART. 14 - NUMERO GIOCATORI DI RISERVA

1. A seguito dell'aumento, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/2019, di un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette della precedente normativa, si precisa che, oltre lo staff tecnico, tutti i rinalzi devono prendere posto nell'area tecnica la cui dimensione si estende lateralmente un metro per parte oltre le panchine come indicato in figura. In tale spazio possono utilmente trovare posto, con apposite sedute, tutte le persone autorizzate a stazionare nell'area tecnica, e ciò senza provvedere obbligatoriamente ad eseguire opere di allargamento delle panchine.



## ART. 15 - RISCALDAMENTO GIOCATORI DI RISERVA

1. Al fine di evitare il sovraffollamento ai bordi del campo di gioco, l'Arbitro può limitare a 4 calciatori per squadra, il contemporaneo riscaldamento dei calciatori di riserva. I calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e posizionarsi nel campo di destinazione alle spalle dell'Assistente, salvo la facoltà dell'Arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, ad effettuare il riscaldamento in altra posizione.

## ART. 16 – INTERRUZIONI DISPOSTE PER DISSETARSI

1. Nelle giornate con temperatura esterna intorno ai 30° è consentito per i calciatori una breve pausa (che non deve superare un minuto) per dissetarsi a metà dei due periodi di gioco.

2. Il break non è ammesso per impartire istruzioni da parte degli allenatori

## ART. 17 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI.

1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta integralmente.

*“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di Gara.*

*Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno*

- a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura<sup>1</sup>;*
- b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;*
- c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni<sup>2</sup>;*
- d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo risarcimento dei danni al competente Organo Federale<sup>34</sup> inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo spesa per riparazione.*

*Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.*

*Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.*

*La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. Il tal caso l'Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale*

<sup>1</sup> al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell'automezzo dell'arbitro come da fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale;

<sup>2</sup> la delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito

*Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.*

*La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato".*

## **AFFILIAZIONI PRESENTATE DA RATIFICARE**

### **CALCIO A 11 MASCHILE**

MATR. 949413	A.S.D. BEVILACQUESE CALCIO	SEDE CREVALCORE – BO
MATR. 949417	A.C.D. SAN GIUSEPPE	SEDE COMACCHIO - FE
MATR. 949429	GIAC CASALGRANDE A.S.D.	SEDE CASALGRANDE - RE

## **RINUNCIA ATTIVITA' DILETTANTE**

MATR. 913801	A.C. FORMIGINE A.S.D.	SEDE FORMIGINE - MO
MATR. 910894	A.S.D. LIDO ADRIANO	SEDE RAVENNA
MATR. 913218	TEAM CROCIATI PARMA	SEDE PARMA

## **AFFILIAZIONI DILETTANTI DI SOCIETA' GIA' DI SETTORE GIOVANILE**

### **CALCIO A 11 MASCHILE**

MATR. 630211	S.S. MADONNA DI SOTTO	SEDE SASSUOLO - MO
MATR. 69607	A.C. DOZZESE A.S.D.	SEDE DOZZA - BO
MATR. 67416	G.S. CAGLIARI A.S.D.	SEDE BOLOGNA

### **CALCIO A 5 FEMMINILE**

MATR. 932296	A.S.D. ETRUSCA 2010	SEDE VOGHIERA - FE
--------------	---------------------	--------------------

## **RICHIESTA RIPRISTINO AFFILIAZIONE**

La società **SCSD A.C. CARPINETI** matricola **75291**, dichiarata inattiva nella stagione sportiva 2017/2018, ha espresso la volontà di riprendere l'attività Dilettantistica e pertanto si prende atto di tale disponibilità.

## **DIVISIONE CALCIO A CINQUE**



## **OBBLIGATORIETA' CALCIO A CINQUE S.S. 2018/19**

### **CAMPIONATO SERIE C1**

Alle società partecipanti al campionato di Serie C1 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque o alternativamente partecipare ad uno dei seguenti campionati di Calcio A Cinque : campionato Under 15 – Under 17 – Femminile.

Alle società che non rispettano tale obbligo, o che se iscritte al campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio, verrà addebitata una somma pari ad Euro 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.



## **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

### **CAMPIONATO SERIE C1**

Nelle gare del campionato 2018/19, Serie C1, comprese le eventuali gare dei play off e play out regionali, alle Società è fatto obbligo di impiegare 3 calciatori così distinti :

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1998 IN POI

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1999 IN POI

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 2000 IN POI

Almeno uno dei calciatori sopra indicati dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** essere sempre presente in campo nel corso di ogni gara del campionato di Calcio a Cinque Serie C1, 2018/19, comprese le eventuali gare dei play off e play out regionali.

Resta inteso che in relazione a quanto precede non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

I calciatori di cui all'obbligo sopra indicato devono indossare maglie numerate dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'Art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

### **CAMPIONATO SERIE C2**

Nelle gare del campionato 2018/19, Serie C2, comprese le eventuali gare di play off e play out regionali, alle Società è fatto obbligo di impiegare 3 calciatori così distinti :

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1997 IN POI

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1998 IN POI

UN CALCIATORE NATO DALL'1 GENNAIO 1999 IN POI

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'Art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

## **4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.**

### **4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma**

(nessuna comunicazione)

### **4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna**

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI Stagione Sportiva 2018/2019.**

### **TITOLO I – CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione sportiva 2018/2019, in via sperimentale, dei Campionati delle categorie ALLIEVI E GIOVANISSIMI.

## **Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi**

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. i Campionati Allievi e Giovanissimi sono riservati alle seguenti fasce d'età:

### **A - CATEGORIA ALLIEVI – UNDER 17**

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2018), abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2003) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2002);

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2004 e nel 2005, dopo il compimento del 14° anno di età).

### **B - CATEGORIA GIOVANISSIMI – UNDER 15**

Possono partecipare ai Campionati i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2018), abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 14° (ovvero nati nel 2004);

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.

Tabella riepilogativa dei limiti di età nei Campionati Allievi e Giovanissimi

<b>Campionato</b>	<b>Fascia di età</b>	<b>Ulteriori possibilità di partecipazione</b>
Allievi – Under 17	2002 – 2003	2004 E 2005, dopo il compimento del 14° anno di età
Giovanissimi – Under 15	2004 – 2005	massimo 5 calciatori nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2007)

2. I Campionati Allievi e Giovanissimi si articolano in due fasi:

- fase autunnale;
- fase primaverile.

## **Art. 3 – La fase autunnale e la fase primaverile**

1. Alla fase autunnale, che avrà termine entro la fine dell'anno solare, partecipano tutte le Società iscritte con proprie squadre, con gare gestite dalle Delegazioni provinciali le quali stabiliscono la struttura della manifestazione (gare di andata/ritorno o gare di sola andata), il numero dei gironi, la loro composizione, i calendari degli incontri.

2. Le seconde squadre della medesima Società, da specificare all'atto dell'iscrizione al Campionato, partecipano alla fase autunnale senza diritto di classifica e sono collocate, di norma, in gironi diversi.

3. Alla fase primaverile le Società iscritte alla fase autunnale partecipano ai Campionati Regionali o ai Campionati Provinciali a seconda del piazzamento in classifica nella prima fase.

4. I Campionati Regionali sono organizzati e gestiti dal Comitato Regionale e si concludono con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale" della Categoria. I Campionati Provinciali sono organizzati e gestiti dalle Delegazioni provinciali e si concludono con l'aggiudicazione del titolo di "Campione Provinciale" della Categoria.

#### **Art. 4 – Obbligo dell'allenatore abilitato nei Campionati Regionali e Provinciali**

1. Le squadre che partecipano ai seguenti Campionati:

Regionale Allievi – Under 17

Regionale Giovanissimi – Under 15

Provinciale Allievi – Under 17

hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA-PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

2. Il nominativo dell'allenatore va comunicato al Comitato Regionale per i Campionati Regionali e alla Delegazione Provinciale territorialmente competente per i Campionati Provinciali prima dell'inizio del Campionato.

3. Limitatamente alle squadre che partecipano ai seguenti Campionati

Regionale Giovanissimi – Under 15,

Provinciale Allievi – Under 17

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

4. Dalla stagione sportiva 2019/2020 entrerà in vigore anche per la Categoria Giovanissimi Provinciali – Under 15 l'obbligo di affidare la conduzione tecnica delle squadre ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico,

#### **Art. 5 – Le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche**

1. Nell'ipotesi che non sia possibile organizzare appositi gironi destinati alla partecipazione delle Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, queste partecipano alla fase autunnale senza diritto di classifica e, conseguentemente, non sono ammesse ai Campionati Regionali della fase primaverile.

### **TITOLO II – I CAMPIONATI REGIONALI**

#### **Art. 6 – L'organico dei Campionati Regionali**

1. L'organico dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi è fissato in n. 64 squadre suddivise in otto (8) gironi da otto (8) squadre ciascuno.

2. Il numero di squadre ammesse nella fase primaverile al Campionato Regionale per ciascuna Delegazione sarà determinato dal Comitato Regionale in proporzione al numero complessivo di squadre in classifica partecipanti alle attività della categoria di appartenenza (fascia A più fascia B).

3. Nel caso di rinuncia delle Società aventi titolo i posti disponibili in organico vengono assegnati alle squadre della stessa Delegazione in funzione della classifica dei gironi della fase autunnale fino al 4° posto compreso. Ulteriori disponibilità saranno assegnate dal Comitato Regionale a suo insindacabile giudizio.

## **Art. 7 – Criteri di ammissione ai Campionati Regionali**

1. Fatte salve eventuali specifiche deroghe concesse dal Settore Giovanile e Scolastico, sono ammesse alla partecipazione dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della fase primaverile le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che occupano uno dei primi posti in classifica, appositamente e previamente individuati, nei gironi della fase autunnale organizzata dalle Delegazioni provinciali;
- b) che non risultano precluse o escluse secondo quanto stabilito dal C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico e nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. pubblicati con apposito C.U.;
- c) che hanno la disponibilità di idoneo impianto di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all'art. 9;
- d) che provvedono al versamento di una tassa di iscrizione nella misura fissata dalla F.I.G.C..

2. Le Società ammesse a prendere parte ai Campionati Regionali hanno l'obbligo di confermare la partecipazione entro il **termine perentorio** fissato dal Comitato Regionale, perfezionando l'iscrizione con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 13.

## **Art. 8 – Aspetti organizzativi dei Campionati Regionali.**

1. La sessione ordinaria dei Campionati Regionali si svolge con gare di andata/ritorno.

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine delle fasi autunnale e primaverile dei Campionati, per la stesura delle relative classifiche si applica il comma 6 dell'articolo 51 delle NOIF nel testo di cui alla delibera del C.F. pubblicata sul C.U. 191/A della FIGC del 26/3/2015, ripresa dal C.U. della LND n° 213 del 2/4/2015, procedendo alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate;
- b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intera fase;
- d. del maggior numero di reti segnate nell'intera fase;
- e. del maggior numero di reti segnate in trasferta;
- f. del sorteggio.

3. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione del Comitato Regionale sulla base di effettive ed accertate esigenze manifestate per iscritto dalle Società interessate.

## **TITOLO III – NORME GENERALI.**

### **Art. 9 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.**

1. I campi di gioco dei Campionati Regionali di cui all'art. 6 dovranno essere di norma diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.

2. In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei.

3. Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.

4. La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.

#### **Art. 10 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.**

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno **3 (tre)** giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.

4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.

5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.

6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. **La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.**

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

#### **Art. 11 – Obbligo della contemporaneità.**

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate della fase autunnale e primaverile, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi successive e quelle finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

#### **Art. 12 – Obbligo di disputa delle gare.**

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

## **TITOLO IV – LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI**

### **Art.13 – La presentazione della domanda e della documentazione**

1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **6 luglio 2018**. Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo "definitivi"** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la nuova procedura c.d. "**dematerializzazione**", tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce "Riepilogo documenti con firma elettronica" sarà presente il documento dell'iscrizione da "dematerializzare". Selezionare la nuvoletta blu e caricare tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in un unico file in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione.

Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione "iscrizione" sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

**Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria area società, il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.**

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella tabella di cui al Titolo V.

### **Art. 14 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.**

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella tabella del successivo Titolo V, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati

## **TITOLO V - L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI**

### **Art 15 – I termini per l'iscrizione ai Campionati.**

1. I termini per l'iscrizione ai Campionati sono riassunti nel seguente prospetto:

<b>Campionato</b>	<b>Competenza</b>	<b>Invio documento di iscrizione dematerializzato</b>	<b>Regolarizzazione</b>
Allievi Under 17 Provinciali	Delegazioni Provinciali	Da Venerdì 6 luglio 2018. Data e ora stabiliti e pubblicati sul C.U. dalle singole Delegazioni Provinciali	Data e ora stabiliti e pubblicati sul C.U. dalle singole Delegazioni Provinciali
Giovanissimi Under 15 Provinciali	Delegazioni Provinciali		

2. Il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.

3. Per i **tutti i Campionati** il pagamento dei diritti e degli oneri finanziari deve essere effettuato tramite **ricarica on line** del "**Portafoglio Iscrizioni**" con **bonifico bancario** presso

**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3**

**Intestato a FIGC – LND – CRER**

**Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493**

**Art. 16 – Norma di rinvio.**

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione sportiva 2017/2018.

**E' DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL NUOVO PROCEDIMENTO DI  
DEMATERIALIZZAZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. E SUL SITO DEL C.R.E.R. NELLE  
URGENZE/NEWS**

**WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI  
TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI  
Stagione Sportiva 2018/2019.**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, per la stagione 2018/2019, dei **Tornei Interprovinciali di Fascia B** – Categorie ALLIEVI / Under 16 e GIOVANISSIMI / Under 14.

2. Tutte le gare si disputano alla domenica mattina alle ore 10,30, salvo diversa determinazione delle Delegazioni Provinciali sulla base di accertate esigenze.

**Art. 2 – Limiti di età per la partecipazione ai Tornei di Fascia B Allievi e Giovanissimi**

1. Salvo diverse determinazioni del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. i Tornei Allievi e Giovanissimi di Fascia B sono riservati alle seguenti fasce d'età:

**A - CATEGORIA ALLIEVI – UNDER 16**

Possono partecipare ai Tornei i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2018), abbiano compiuto il 14° anno di età, ma che nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2003).

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che, il 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2018) abbiano compiuto il 14° anno di età (ovvero nati nel 2004 e nel 2005, dopo il compimento del 14° anno di età).

**B - CATEGORIA GIOVANISSIMI – UNDER 14**

Possono partecipare ai Tornei i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (2018), abbiano compiuto il 12° anno di età, ma che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° anno di età (ovvero nati nel 2005);

Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età) limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori.

Tabella riepilogativa limiti di età nei Tornei di fascia B Allievi e Giovanissimi

<b>Torneo</b>	<b>Fascia di età</b>	<b>Ulteriori possibilità di partecipazione</b>
Allievi – Under 16	2003	2004 E 2005, dopo il compimento del 14° anno di età
Giovanissimi – Under 14	2005	massimo 5 calciatori nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2007)

3. La partecipazione esclusiva ai Tornei di Fascia B, Categorie Allievi e Giovanissimi in forma Interprovinciale, costituisce titolo di ammissione ai Campionati Regionali di categoria<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Vedi Nota del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Prot. 20.150/Gr del 19/07/2013

### **Art. 3 - Requisiti di ammissione.**

1. Sono ammesse alla partecipazione dei **Tornei Interprovinciali di fascia B** le squadre delle Società in possesso dei seguenti requisiti:

- disponibilità di idoneo campo di gioco per le gare interne, con le caratteristiche di cui all'art. 5;
- versamento di una **tassa di iscrizione pari a € 100,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale; il versamento dovrà essere effettuato, tramite ricarica on-line del Portafoglio Iscrizioni, con bonifico bancario, presso

**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3**  
**Intestato a FIGC – LND – CRER**  
**Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493**

### **Art. 4 – Modalità di svolgimento dei Tornei.**

1. I Tornei saranno organizzati su base **interprovinciale**, fatte salve esigenze organizzative, secondo le seguenti modalità:

- le Società regolarmente iscritte partecipano al Torneo in uno dei seguenti Raggruppamenti:
  - RAGGRUPPAMENTO NORD che comprende le Delegazioni Provinciali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia;
  - RAGGRUPPAMENTO CENTRO che comprende le Delegazioni Provinciali di Modena, Bologna e Ferrara;
  - RAGGRUPPAMENTO SUD che comprende le Delegazioni Provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- il numero dei gironi, la loro composizione, l'attribuzione della gestione alle diverse Delegazioni Provinciali e la disciplina delle fasi finali sono stabiliti dalle Delegazioni Provinciali e dal Comitato Regionale sulla base del numero di squadre iscritte;
- il Torneo sarà organizzato in gironi con gare di andata e ritorno al termine delle quali saranno disputate le fasi finali per la proclamazione delle Società Campioni Interprovinciali di ogni Raggruppamento. Il Comitato Regionale può, successivamente, organizzare, secondo modalità da definire, una fase finale regionale per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria.

### **Art. 5 – Campi di gioco - Alternanza di gare interne sullo stesso campo.**

- I campi di gioco dei Tornei Interprovinciali – Fascia B di cui all'art. 2 dovranno essere di norma diversi da quelli in cui, la domenica mattina, si disputano le gare interne degli altri Campionati e/o Tornei.
- In deroga al comma 1 potrà essere richiesta l'alternanza con gare interne dei Campionati Allievi e Giovanissimi della medesima Società solo se ciò è consentito dallo sviluppo dei relativi calendari dei Campionati/Tornei.
- Nell'ipotesi che lo sviluppo dei calendari non consenta l'integrale rispetto dell'alternanza richiesta la Società ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla manifestazione di che trattasi, di individuare e comunicare alla Delegazione competente ovvero al Comitato Regionale un campo di gioco idoneo diverso da quello precedente.
- La richiesta di alternanza di gare interne deve essere contenuta esclusivamente negli appositi spazi previsti nella domanda di iscrizione; non saranno prese in considerazione richieste presentate senza l'osservanza di questa formalità.



## **Art. 6 – Variazioni calendario, orari ufficiali e campi di gioco.**

1. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire alla Delegazione Provinciale competente ovvero all'Ufficio Agonistica del Comitato Regionale, di norma, almeno **3 (tre)** giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al successivo comma 3 è raddoppiata nel caso di richiesta non motivata.

2. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse

(anticipi e posticipi) e l'inversione di turni di calendario, da inviare a mezzo fax, devono essere corredate con l'assenso della Società avversaria interessata.

3. Ogni variazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Delegazione Provinciale competente ovvero dal Comitato Regionale mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale, con apposita comunicazione o altri sistemi informativi nei casi urgenti (SMS, notizia sul sito internet istituzionale, ecc.) e la relativa richiesta è soggetta all'addebito di una "tassa di istruttoria" a carico della Società richiedente ovvero, se non specificato, alla Società che disputa la gara su campo proprio, pari ad € 20,00, indipendentemente dall'accoglimento.

4. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale possono, senza comunicazione alcuna, non prendere in considerazione le domande presentate in spregio alle presenti disposizioni.

5. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale hanno facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle motivazioni denunciate e, in caso di presunta falsità, segnalano ai competenti organi della Giustizia Sportiva le Società e i rispettivi Dirigenti responsabili.

6. Le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e qualunque altra variazione delle gare ufficiali. **La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o da altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico delle gare in programma.**

7. La mancata disputa delle gare a causa della chiusura degli impianti che non coincida con il rinvio previamente autorizzato dalle Delegazioni Provinciali o dal Comitato Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

8. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Provinciali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società è facoltà della Delegazione Provinciale competente e del Comitato Regionale, su richiesta della Società interessata, di anticipare o posticipare le gare di Campionato/Torneo nel rispetto degli impegni delle Rappresentative e in funzione dello svolgimento del Campionato/Torneo stesso.

## **Art. 7 – Obbligo della contemporaneità.**

1. Tutte le gare delle ultime 2 (due) giornate, aventi interessi di classifica in funzione della partecipazione alle fasi finali devono essere disputate in contemporaneità di data e di orario.

## **Art. 8 – Obbligo di disputa delle gare.**

1. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali possono disporre, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

## **Art. 9 – Procedura per l'iscrizione ai Campionati.**

### **§ 1 – La presentazione della domanda e della documentazione**

1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **6 luglio 2018**. Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo "definitivi"** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente su tutte le pagine e con le firme autografe degli altri Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la nuova procedura c.d. "**dematerializzazione**", tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce "Riepilogo documenti con firma elettronica" sarà presente il documento dell'iscrizione da "dematerializzare". Selezionare la nuvoletta blu e caricare tutta la

documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in un unico file in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione.

Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione "iscrizione" sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

**Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria area società, il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.**

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinatorio, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella tabella di cui al seguente Art. 10.

#### **§ 2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.**

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella tabella del successivo Art.10, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati

#### **Art. 10 - Termini per l'iscrizione ai Campionati**

1. I termini per l'iscrizione ai Campionati sono riassunti nel seguente prospetto:

<b>Campionato</b>	<b>Competenza</b>	<b>Invio documento di iscrizione dematerializzato</b>	<b>Regolarizzazione</b>
Allievi Interprovinciali Fascia B	Comitato Regionale	Da Venerdì 6 luglio 2018 Data e ora stabiliti e pubblicati sul C.U. dalle singole Delegazioni Provinciali	Data e ora stabiliti e pubblicati sul C.U. dalle singole Delegazioni Provinciali
Giovanissimi Interprovinciali Fascia B	Comitato Regionale		

2. In ogni caso il riepilogo dei costi di iscrizione e il **totale dell'importo** da pagare è riportato nella pagina "RIEPILOGO RICHIESTE ISCRIZIONI CAMPIONATI" della relativa procedura on-line.

3. Per i **tutti i Campionati** il pagamento dei diritti e degli oneri finanziari deve essere effettuato tramite **ricarica on line** del "**Portafoglio Iscrizioni**" con **bonifico bancario** presso

**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – AG. 3**

**Intestato a FIGC – LND – CRER**

**Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493**

#### **Art. 11 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti federali in quanto compatibili e quelle del Comunicato Ufficiale SGS n. 1 relativo alla stagione sportiva 2018/2019.

**E' DISPONIBILE UNA GUIDA SEMPLIFICATA AL NUOVO PROCEDIMENTO DI DEMATERIALIZZAZIONE IN ALLEGATO AL PRESENTE C.U. E SUL SITO DEL C.R.E.R. NELLE URGENZE/NEWS**

**WWW.FIGC-DILETTANTI-ER.IT**

## 5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

### 5.1. Comunicazioni della Presidenza

(nessuna comunicazione)

### 5.2. Comunicazioni della Segreteria

#### CALENDARI CAMPIONATI e COPPE Seconda e Terza Categorie

Per chi ancora non l'avesse richiesto, si ricorda che per razionalizzare la compilazione dei relativi calendari, si invitano le Società interessate a comunicare, **entro e non oltre VENERDI' 27 LUGLIO 2018 ORE 17,00** mezzo FAX al N.RO 0523/756445 mezzo e-mail [segreteria@figcpiacenza.it](mailto:segreteria@figcpiacenza.it),

le **“desiderate”** per le gare del **Campionato e/o Coppa.**

Con l'avvertenza che si terrà conto delle richieste nei limiti delle disponibilità, si precisa che non saranno tenute in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra stabilito.

## ISCRIZIONE CAMPIONATI DELEGAZIONE PROV.LE PIACENZA

Si invitano i signori dirigenti a leggere con la massima attenzione i Comunicati numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore Giovanile Scolastico e del Comitato Regionale di Bologna per le varie novità previste nella nuova stagione sportiva.

Al fine di agevolare vi comunichiamo che a breve cambieranno le diciture relative ai campionati Allievi Provinciali e Interprovinciali e Giovanissimi Provinciali ed Interprovinciali. Al momento anche nelle iscrizioni le troverete ancora con queste diciture ma a breve verranno modificate in Under 17 (Allievi Provinciali), Under 16 (Allievi Interprovinciali), Under 15 (Giovanissimi Provinciali) e Under 14 (Giovanissimi Interprovinciali). Si chiede la massima attenzione anche in sede di iscrizione.

CAMPIONATO	CODICE	ISCRIZIONE ON LINE	REGOLARIZZAZIONE
SECONDA CATEGORIA	28	DAL 6 LUGLIO AL 23 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 27 LUGLIO ORE 13.00
TERZA CATEGORIA	38	DAL 6 LUGLIO AL 23 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 27 LUGLIO ORE 13.00
JUNIORES PROVINCIALI	J8	DAL 6 LUGLIO AL 30 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 3 AGOSTO ORE 13.00
ALLIEVI PROVINCIALI	A8	DAL 6 LUGLIO AL 30 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 3 AGOSTO ORE 13.00
ALLIEVI INTERPROVINCIALI	D8	DAL 6 LUGLIO AL 30 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 3 AGOSTO ORE 13.00
GIOVANISSIMI PROVINCIALI	G8	DAL 6 LUGLIO AL 30 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 3 AGOSTO ORE 13.00
GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI	K8	DAL 6 LUGLIO AL 30 LUGLIO ORE 17.00	ENTRO 3 AGOSTO ORE 13.00
ESORDIENTI 2° ANNO 2006 A 9 (12 ANNI)	Y/	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
ESORDIENTI 1° ANNO 2007 A 9 (11 ANNI)	H8	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
ESORDIENTI MISTI 2006 – 2007 A 9 (11-12 ANNI)	/E	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
PULCINI 2° ANNO 2008 A 7 (10 ANNI)	P8	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
PULCINI 1° ANNO 2009 A 7 (9 ANNI)	/C	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
PULCINI MISTI 2008 – 2009 A 7 (9 – 10 ANNI)	/D	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
PRIMI CALCI ANNO 2010 A 5 (8 ANNI)	/B	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
PRIMI CALCI ANNO 2011 A 4 (7 ANNI)	:X	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00
PRIMI CALCI MISTI 2010 – 2011 A 5 (7 – 8 ANNI)	/A	DAL 6 LUGLIO AL 27 AGOSTO ORE 17.00	ENTRO 31 AGOSTO ORE 13.00



#### ALLEGATI:

- CIRC. 11 Uff. studi Tributarî inerente modifiche e norme legge di bilancio 2018 Soc. dilettantistiche.
- Nota 1 Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento minori stranieri
- CU 2 SGS Scuole calcio
- CU 3 SGS Circolare Esplicativa Tesseramento Stagione Sportiva 2018 2019
- Modulo annullamento tessera FIGC piccoli amici e primi calci
- Allegato 1 Presentazione Settore Giovanile
- Allegato 2 Tutorial Censimento attivit  giovanile
- Allegato 3 Riepilogo requisiti riconoscimento Scuole Calcio 2018 2019
- Allegato 4 Dichiarazione Societ  Riconoscimento Scuole Calcio Elite
- Allegato 5 Modello Convenzione Scuola Societa Sportiva
- Allegato 6 Lo Psicologo nella Scuola calcio
- Svincolati 2018- 2019 svincoli 107
- Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C



**Publicato in Piacenza ed affisso all'albo della D.P. il 19/07/2018.**

*Il Segretario*

GIANCARLO UNDILLI

*Il Delegato*

LUIGI PELO'